

6428 Insegnanti di **RELIGIONE CATTOLICA**

Conforme agli Allegati
al D.M. n. 9/2024

TEORIA e LEZIONI SIMULATE

per la **scuola dell'infanzia, primaria e secondaria**

NLD
CONCORSI

Capitolo 1

L'insegnamento della religione cattolica nel quadro storico-giuridico

SOMMARIO:

1. Nozioni introduttive. - 2. Il percorso legislativo dell'IRC. - 2.1. Le leggi Casati e Coppino. 2.2. Il periodo fascista. La Riforma Gentile e i Patti lateranensi. - 2.3. L'entrata in vigore della Costituzione e il principio di laicità dello Stato. - 2.4. L'istituzione della scuola media unica e le riforme degli anni Settanta. - 2.5. La revisione del Concordato lateranense. L'Accordo del 1984. - 2.5.1. Il Testo dell'Accordo e il Protocollo addizionale. - 2.5.2. L'intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche. Il D.P.R. n. 751/1985. - 2.5.3. (segue) I principali aspetti trattati dall'intesa: la scelta di avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica - 2.5.4. (segue) I programmi dell'insegnamento della religione cattolica - 2.5.5. (segue) Le modalità di organizzazione dell'insegnamento della religione cattolica e i criteri per la scelta dei libri di testo - 2.5.6. (segue) aspetti generali sulla qualificazione professionale degli insegnanti di religione - 3. Le pronunce della Corte Costituzionale sul diritto di "non avvalersi". - 3.1. La sentenza n. 203 del 1989 - 3.2. Le sentenze n. 13 del 1991 e n. 290 del 1992 - 4. L'evoluzione dei programmi scolastici sull'insegnamento della religione. - 4.1. Il programma Ermini per la scuola primaria. Il D.P.R. 14 giugno 1955, n. 503.- 4.2. I programmi di insegnamento nella scuola media nel 1963. Il D.M. 24 aprile 1963.- 4.3. Gli orientamenti dell'attività educativa nelle scuole materne statali. Il D.P.R. 10 settembre 1969, n. 647.- 4.4. Il programma della scuola elementare del 1985. - 5. Gli obiettivi specifici di apprendimento per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado. - 5.1. Gli obiettivi specifici di apprendimento nella scuola dell'infanzia: il D.P.R. 30 marzo 2004, n. 121. - 5.2. Gli obiettivi specifici di apprendimento nella scuola primaria: il D.P.R. 30 marzo 2004, n. 122. - 5.3. Gli obiettivi specifici di apprendimento nella scuola secondaria di primo grado: il D.P.R. 14 ottobre 2004, n. 305 - 5.3.1. Le Classi I e II - 5.3.2. La classe III - 5.4. Gli obiettivi specifici di apprendimento nel secondo ciclo di istruzione e formazione: il D.P.R. 16 gennaio 2006, n. 39 - 5.4.1. Il primo biennio (I e II superiore) - 5.4.2. Il secondo biennio (III e IV superiore) - 5.4.3. Il Quinto anno

1. Nozioni introduttive.

L'insegnamento della religione cattolica in Italia (di seguito, IRC) viene solitamente associato alla stipulazione, nel 1929, del Concordato tra lo Stato italiano e la Chiesa Cattolica. Senza dubbio, questo evento ha rappresentato una tappa cruciale del percorso storico-legislativo che riguarda tale tema, ma in realtà, l'attuale disciplina in materia è il frutto di un iter iniziato molto prima, e in cui assumono rilievo interventi normativi anche di molto successivi.

Attualmente, è previsto che in tutte le scuole italiane siano riservate **lezioni settimanali facoltative** all'insegnamento della religione cattolica. Nello specifico, si parla di un'ora e mezza per la scuola materna, due ore per la scuola primaria, un'ora per la scuola secondaria di primo grado e secondo grado. La scelta di seguire tali lezioni viene comunicata all'inizio del ciclo di studi e può essere liberamente modificata prima e durante l'inizio dell'anno scolastico negli anni successivi al primo.

L'insegnamento delle religioni è presente in quasi tutti gli altri Paesi europei – ad eccezione di Francia, Repubblica Ceca, Slovenia e Albania – e si differenzia quanto a modalità (può essere obbligatorio o facoltativo), a contenuti (se ha ad oggetto la religione cattolica, protestante, ortodossa o musulmana) e approccio (culturale, storico, etico).

L'insegnamento della religione cattolica rappresenta una funzione complessa, poiché trattasi di un insegnamento impartito da professionisti di una vera e propria disciplina ma orientata in senso confessionale. Infatti, se da un lato i professionisti di tale disciplina sono **riconosciuti dalla comunità cristiano-cattolica**, dall'altro sono necessariamente **nominati dall'autorità**

statale. Si tratta, in altri termini, di un **processo educativo laico**, quanto ai metodi e alle tecniche utilizzate, ma **connotato confessionalmente** quanto ai contenuti, che sono quelli condivisi dalla confessione cristiano-cattolica.

L'insegnamento della religione cattolica nel nostro Paese si inserisce in un quadro storico-normativo piuttosto articolato; infatti, è stato oggetto di numerose e incisive modifiche legislative – di cui si percorreranno le tappe principali nei successivi paragrafi – determinate dal differente approccio che la società ha avuto nei confronti della religione nel corso del tempo e dalla diversa intensità dei rapporti che negli anni hanno legato Stato e Chiesa cattolica.

2. Il percorso legislativo dell'IRC.

► 2.1. Le leggi Casati e Coppino

Negli anni immediatamente precedenti all'unità d'Italia, nello Stato Sabauda (che all'epoca corrispondeva approssimativamente alle attuali regioni Piemonte, Lombardia e Veneto), si iniziò a perseguire l'obiettivo di unificare l'ordinamento dell'istruzione. A tal proposito, venne promulgata la **c.d. Legge Casati (l. 13 novembre 1859, n. 3725)**, rimasta in vigore fino al 1923. Tale legge introdusse, una serie di discipline oggetto di istruzione pubblica, e tra queste vi era anche la religione cattolica. Infatti, tra le materie era prevista la "**dottrina religiosa**", il cui insegnamento non era impartito in una specifica ora di religione, ma nell'ambito del **complessivo programma educativo** ed era affidato nelle **scuole elementari al maestro** – sotto il **controllo del parroco** competente per territorio che esaminava periodicamente gli allievi – mentre nelle **scuole secondarie** ad un **direttore spirituale** (figura poi abolita nel 1877). La legge prevedeva che l'insegnamento fosse obbligatorio nei primi due anni della scuola elementare. Per gli anni successivi, era prevista la **dispensa dall'insegnamento** previa domanda scritta dei genitori e con firma autenticata.

Dopo l'unificazione, sorsero due problematiche che il neonato Stato italiano considerava importantissime. La prima riguardava l'obbligatorietà dell'istruzione pubblica, la cui funzione era stata assunta definitivamente dallo Stato. La seconda problematica era una diretta conseguenza del rapporto conflittuale tra il Regno d'Italia e la Chiesa Cattolica, e riguardava l'insegnamento della religione, poiché la Chiesa contestava sia la competenza esclusiva dello Stato nell'ambito scolastico sia l'intento di sottrarlo alla sua influenza.

Si spiega, allora, perché durante i primi governi dell'Italia unita, retti dalla fazione politica oggi nota con il nome di Destra storica, si susseguirono provvedimenti diretti a ridurre il peso dell'insegnamento della religione nelle scuole di Stato, tanto che una legge del 1862 esclude dagli aumenti stipendiali i professori delle facoltà teologiche, i quali l'anno successivo non vennero più sostituiti man mano che lasciavano l'insegnamento.

Ad ogni modo, apparentemente, tali problemi trovarono una loro compiuta soluzione con la c.d. **Legge Coppino (l. 15 luglio 1877 n. 3961)**. Si tratta di una legge che rese **obbligatoria l'istruzione primaria** dai 6 ai 9 anni d'età, e in cui comparve, **quasi in sostituzione dell'insegnamento della religione cattolica, l'insegnamento delle "prime nozioni dei doveri dell'uomo e del cittadino"**, salvo l'obbligo per i comuni di fornire l'insegnamento di religione cattolica qualora richiesto dai genitori. Anche con la circolare del 29 settembre 1870 del ministro della Pubblica Istruzione **Cesare Correnti**, emanata all'indomani della Breccia di Porta Pia e della fine del potere temporale del Papa, veniva stabilito che l'istruzione religiosa scolastica fosse impartita solo su richiesta dei genitori. Sulla stessa scia, il **regio decreto 6 febbraio 1908, n. 150**, stabilì che l'insegnamento della religione cattolica fosse impartito nelle scuole elementari a cura del comune se la maggioranza del consiglio fosse stata favorevole; altrimenti che fosse a carico dei genitori in locali messi appositamente a disposizione. Evidente fu la reazione cattolica che vide nella decisione dello Stato il chiaro intento di eliminare ogni riferimento alla tradizione cattolica dalla istituzione scolastica, così indebolendo una lunga tradizione di valori e storia della Nazione.

► 2.2. Il periodo fascista. La Riforma Gentile e i Patti lateranensi.

È ben noto che le vicissitudini economiche, politiche e sociali successive al primo dopoguerra generarono un profondo malcontento che facilitò la violenta ascesa al potere di Benito Mussolini e del

movimento politico da lui fondato: Durante il c.d. ventennio (il fascismo è rimasto al potere in Italia dal 1922 al 1943), vi furono profondi cambiamenti nelle politiche sociali e il governo rivolse particolare attenzione anche alla riforma della scuola.

Per quel che qui interessa, va menzionato in primo luogo il **regio decreto 1° ottobre 1923, n. 2185**. Si tratta della c.d. **Riforma Gentile**, così chiamata per l'allora Ministro della pubblica istruzione **Giovanni Gentile**, che **ristrutturò pesantemente l'ordinamento scolastico**.

In particolare, la Riforma istituì i seguenti cicli scolastici:

- la scuola elementare;
- gli istituti medi di I grado (ossia, la scuola complementare, il ginnasio, il corso inferiore dell'istituto tecnico, il corso inferiore dell'istituto magistrale);
- gli istituti medi di II grado (ossia, il liceo, il corso superiore dell'istituto tecnico, il corso superiore dell'istituto magistrale, il liceo femminile).

Inoltre, la riforma rese **obbligatorio l'insegnamento della religione cattolica** nelle scuole elementari; in particolare, veniva posto *"a fondamento e coronamento dell'istruzione elementare l'insegnamento della dottrina cristiana secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica da insegnanti reputati idonei dall'autorità ecclesiastica"*.

Gentile perseguiva l'obiettivo di fare dell'**insegnamento religioso il principio fondamentale del sistema di educazione pubblica** e della restaurazione morale degli italiani. Conseguentemente, l'insegnamento di religione sarebbe stato introdotto nelle scuole elementari non solo per gli alunni che ne avessero fatto richiesta, ma per tutti gli alunni i cui genitori non avessero richiesto motivatamente l'esenzione. A ciò seguirono diversi incontri fra il Governo fascista e la Santa Sede, la quale chiedeva fosse accolta l'esigenza della Chiesa che l'idoneità dei maestri a impartire l'insegnamento della religione fosse riconosciuta esclusivamente dall'autorità ecclesiastica.

Altra tappa fondamentale fu la stipulazione dei **Patti lateranensi dell'11 febbraio 1929**, con cui Mussolini e il cardinale Gasparri posero fine alla c.d. "questione romana", che aveva inasprito i rapporti tra il Regno d'Italia e la Santa Sede all'indomani della dichiarazione dell'unità d'Italia. In particolare, lo Stato operò un riconoscimento di una indennità per la confisca dei beni ecclesiastici e per i territori dell'ex Stato Pontificio annessi all'Italia. Inoltre, venne affermato il principio secondo cui **la religione cattolica, apostolica e romana fosse la sola religione di Stato**. Con il Concordato lateranense, l'insegnamento della religione cattolica fu assicurato anche nella scuola media oltre che in quella elementare.

In particolare, l'**art. 36 della legge 27 maggio 1929, n. 810**, di ratifica del Concordato tra lo Stato italiano e la Santa Sede, stabiliva:

"L'Italia considera fondamento e coronamento dell'istruzione pubblica l'insegnamento della dottrina cristiana secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica. E perciò consente che l'insegnamento religioso ora impartito nelle scuole pubbliche elementari abbia un ulteriore sviluppo nelle scuole medie, secondo programmi da stabilirsi d'accordo tra la Santa Sede e lo Stato.

Tale insegnamento sarà dato a mezzo di maestri e professori, sacerdoti o religiosi, approvati dall'autorità ecclesiastica, e sussidiariamente a mezzo di maestri e professori laici, che siano a questo fine muniti di un certificato di idoneità da rilasciarsi dall'ordinario diocesano.

La revoca del certificato da parte dell'Ordinario priva senz'altro l'insegnante della capacità di insegnare. Per il detto insegnamento religioso nelle scuole pubbliche non saranno adottati che i libri di testo approvati dall'autorità ecclesiastica".

Un altro intervento normativo che merita menzione è la **l. 5 giugno 1930, n. 824**. Essa istituì e disciplinò l'insegnamento della religione cattolica nei cicli scolastici successivi alla scuola elementare, prevedendo la possibilità che i genitori degli alunni chiedessero espressamente di non avvalersene. Inoltre, la legge regolava lo *status* giuridico degli insegnanti di religione. La legge prevedeva che la durata dell'incarico fosse di massimo 18 ore annuali e che lo stesso venisse assegnato a religiosi o ecclesiastici. Era però prevista la possibilità che ad assumere l'incarico fossero dei laici, che però avrebbero comunque avuto bisogno dell'approvazione dell'Autorità ecclesiastica. Ai laici venivano riconosciuti e attribuiti gli stessi diritti e doveri degli altri docenti.

► 2.3. L'entrata in vigore della Costituzione e il principio di laicità dello Stato.

Dopo la caduta del fascismo, il 25 luglio 1943, fu istituito un governo di transizione presieduto dal maresciallo Badoglio. L'allora monarca Vittorio Emanuele III si ritirò a vita privata, lasciando una luogotenenza del regno al figlio Umberto e affidando al popolo la scelta tra monarchia e repubblica. Il **2 giugno 1946** si svolse il **referendum istituzionale**: con la partecipazione dell'89% degli aventi diritto, il 54% degli italiani votò per lo **stato repubblicano**, superando di due milioni i voti a favore della monarchia.

Nella stessa data furono eletti i 556 membri dell'**Assemblea costituente** che si riunì per la prima volta il 25 giugno 1946. Dopo aver nominato **Enrico De Nicola Capo provvisorio dello Stato**, l'Assemblea costituente nominò una Commissione ristretta di 75 deputati, incaricata di elaborare il progetto di Costituzione. La Commissione dei 75 (suddivisa in tre sottocommissioni: diritti e doveri dei cittadini, organizzazione costituzionale dello Stato, diritti e doveri nel campo economico e sociale) presentò il progetto all'Assemblea costituente il 31 gennaio 1947. La discussione del progetto in Assemblea si concluse nella seduta pomeridiana del 22 dicembre 1947, con votazione a scrutinio segreto (453 voti favorevoli e 62 contrari).

La Costituzione fu promulgata dal Capo provvisorio dello Stato, Enrico de Nicola, il 27 dicembre ed entrò in vigore il 1° gennaio 1948.

Dato l'argomento analizzato in questa sede, assumono in particolare modo rilievo due temi desumibili dalla Costituzione. Il primo è quello relativo alla **laicità** e ai **rapporti tra lo Stato italiano e le confessioni religiose**, con particolare riguardo nei confronti della **Chiesa cattolica**. Il secondo tema concerne i **principi generali** in materia di **pubblica istruzione** e di **libertà di insegnamento**.

Con riferimento al primo tema, si tenga conto che, sebbene nel dettato costituzionale **manchi una chiara ed espresa previsione del principio di laicità**, lo Stato italiano è una **Repubblica democratica laica e aconfessionale**, ossia senza una religione ufficiale di Stato. Corollario principale di tale principio è che tutte le leggi, i regolamenti e l'attività della Pubblica Amministrazione sono conformati al principio di laicità, che non tollera indebite ingerenze della religione nella vita politica dei cittadini.

Nello specifico, il concetto di laicità può essere inteso in senso ampio, quando un regime rispetta la libertà di coscienza e lo Stato non appartiene a una parte della popolazione ma a tutti, senza discriminazioni basate sugli orientamenti personali, ideologici, politici e religiosi; in senso stretto, quando vige nell'ordinamento una netta separazione tra le confessioni religiose e lo Stato.

È bene chiarire che "laicità" **non significa indifferenza** nei confronti della religione, ma **garanzia di eguale tutela del sentimento religioso**, indipendentemente dalla confessione che lo esprime. In materia di trattamento delle diverse religioni, la Corte costituzionale ha individuato i seguenti corollari al principio di laicità che ne specificano portata e contenuti:

- il **pluralismo confessionale**, che impone la pari protezione della coscienza di ciascuna persona che si riconosce in una fede, quale che sia la confessione religiosa di appartenenza;
- il **divieto di discriminazione fra i culti**, fondato sul maggiore o minore numero degli appartenenti alle differenti confessioni religiose o, sulla maggiore ampiezza e intensità delle reazioni sociali che suscitano le offese;
- la **distinzione degli ordini**, significa che la religione e gli obblighi morali che ne derivano non possono essere imposti come mezzo al fine dello Stato;
- la **equidistanza e l'imparzialità della legislazione** rispetto a tutte le confessioni religiose.

I principali referenti costituzionali di tali principi sono da individuarsi agli **artt. 7 e 8 Cost.**

- Ai sensi dell'**art. 7, Cost.**:

"Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale".

L'articolo in esame sancisce innanzitutto l'originarietà dell'ordinamento della Chiesa Cattolica, attribuendo ad essa l'indipendenza e la sovranità, tipica degli ordinamenti statali. I rapporti tra l'ordinamento statale e clericale sono regolati dai Patti Lateranensi, stipulati l'11 febbraio del 1929. Per espresa disposizione costituzionale, essi possono essere modificati solamente previo accordo tra i due ordinamenti oppure, in alternativa, qualora manchi un accordo, mediante procedimento di revisione costituzionale ex art. 138 Cost.